10. Al fine di garantire l'effettività e l'efficacia del sistema di vigilanza di cui al presente decreto, ove l'ammontare dei contributi riscossi non risulti sufficiente in rapporto alle attività da porre in essere, lo stesso può essere incrementato attraverso la destinazione di una quota delle risorse di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per effetto di quanto disposto dall'art. 93, comma 2 del decreto medesimo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARE E FINALI

Art. 24.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 25.

Disposizione transitoria

- 1. In sede di prima applicazione, le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, che associno imprese sociali in forma non cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i controlli sulle imprese sociali aderenti, trasmettendo al Ministero, oltre alla documentazione richiesta, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 2, al fine del popolamento iniziale dell'elenco di cui all'art. 7. Entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le associazioni medesime presentano il programma dei controlli per l'anno in corso.
- 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, per le medesime finalità di cui al comma precedente.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: Orlando

_ 44 -

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 972

22A02617

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 aprile 2022.

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da CO-VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 398;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 29, comma 13;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» e, in particolare, l'art. 23, comma 1:

Considerato che i commi 1 e 2 dell'art. 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies;



Ritenuto che il comma 4 del suddetto art. 1-septies prevede che le istanze di compensazione per variazioni in aumento devono essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto da adottarsi in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo al semestre di riferimento;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 6 del citato art. 1-septies, si può far fronte alle domande di compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;

Considerato, altresì, che il medesimo comma 6 del suddetto art. 1-septies prevede la possibilità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

Visto il comma 8 del menzionato art. 1-septies che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo art. 1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;

Considerato che il suddetto comma 8 del citato art. 1-septies demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, gli articoli 61 e 90;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 2021, n. 258, recante «Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre impresa»;

2021, recante «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1-septies, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre dell'anno 2021 di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

Considerato che, per i fini di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della citata legge n. 234 del 2021, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021 e che, per le finalità di cui al citato art. 1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'adozione di un decreto recante la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Ritenuto di dover fare riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell'anno 2021 e pari a 100 milioni di euro, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente a quanto stabilito dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo pari al 34 per cento per la categoria «piccola impresa», 33 per cento per la categoria «grande impresa» e 33 per cento per la categoria «grande impresa»;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presentate entro i termini di decadenza previsti dal comma 4 del medesimo art. 1-septies e ritenute ammissibili, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00 per il secondo semestre dell'anno 2021, è così ripartito:
- a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
- b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
- c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
- 2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 1 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
- 3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
- 4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 è effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

- 1. Con il decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
- 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7 del citato art. 1-septies invia la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del medesimo art. 1-septies utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
- 3. Il modulo disponibile sulla piattaforma di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti indicati dal comma 7 del citato art. 1-septies:
- a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021:
- *c)* data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore;
- *d*) categoria di appartenenza dell'impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1;
- e) importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;
- f) entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore;
- g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);
- *h)* entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;



i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.

Art. 3.

- 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
- 2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, può riconoscere a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto. Qualora all'esito dell'attività istruttoria di cui al primo periodo l'istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.

Art. 4.

- 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.
- 2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.
- 3. I soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.
- 4. Nell'ambito della ripartizione del Fondo, purché l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilità complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 1-septies,

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

- 1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'assegnazione delle risorse agli stessi attribuite secondo le modalità di cui al presente decreto, al fine della loro corresponsione all'impresa che ha presentato istanza di compensazione.
- 2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- 3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi procede all'effettuazione dei controlli relativi alle richieste formulate dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decretolegge n. 73 del 2021, secondo le modalità previste dal capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7.

- 1. Al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021 in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per l'accesso a detto Fondo può essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di contenuto analogo a quella prevista dall'art. 2, commi 2 e 3.
- 2. Le eventuali risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, eccedenti l'importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021,

sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal presente decreto.

3. In caso di ulteriore incremento, per effetto di provvedimenti legislativi, delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell'anno 2021, le stesse sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal presente decreto.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 853

22A02546

DECRETO 12 aprile 2022.

Modifica del decreto 7 aprile 2022, recante: «Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per l'erogazione di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 304 del 30 dicembre 2019);

Vista altresì la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023»;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, piano di gestione n .4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021 n. 459 (registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2021), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 297 del 15 dicembre 2021, recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del suddetto decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità di aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;

Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI*), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;